



# COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

## REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE

(Stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

Approvato con deliberazione GM n. 130 del 2/12/2010, come modificato con deliberazione GM n. 140 del 12/11/14; aggiornato con delib. GC 48/2021)

## **Indice generale**

Art. 1 - Istituzione dell'Organismo Comunale di Valutazione.....	3
Art. 2 – Composizione, nomina, requisiti.....	3
Art. 3 - Funzioni.....	5
Art. 4 - Durata in carica e compenso.....	6
Art. 5 - Decadenza e revoca.....	6
Art. 6 - Funzionamento.....	6
Art. 7 - Struttura Tecnica Permanente.....	7
Art. 8 - Disposizioni di rinvio e tutela dei dati personali.....	7

## **Art. 1 - Istituzione dell'Organismo Comunale di Valutazione**

1. È istituito l'Organismo Comunale di Valutazione della performance, in seguito denominato OCV.
2. L'Organismo Comunale di Valutazione di cui al presente Regolamento ha natura autonoma e peculiare rispetto all'impianto normativo nazionale, non essendo direttamente applicabile agli Enti Locali l'art. 14 del D.Lgs 150/2009, ma potendo invece gli stessi affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009.
3. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento dell'OCV, con riferimento alle attività riconducibili ai sensi di legge agli organismi indipendenti di valutazione, che rivestono il ruolo di coordinamento tra sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
4. L'OCV opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei dirigenti e/o responsabili di struttura, e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.
5. L'OCV può essere costituito anche in forma associata tra più Comuni, previa convenzione da approvarsi dai rispettivi Consigli comunali. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

## **Art. 2 – Composizione, nomina, requisiti**

1. L' OCV è un organismo collegiale composto da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Sindaco, o dal Sindaco del Comune capofila se trattasi di gestione associata ed individuati con le modalità di cui al successivo comma 7.
2. La composizione dell'Organismo deve assicurare una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione, ne farà parte il Segretario generale dell'ente, o, in caso di OCV in gestione associata, i Segretari di entrambi gli enti, quali membri interni, purché in possesso dei requisiti sotto specificati. Ciascun membro interno, nei casi riferibili ad attività o incarichi gestionali all'interno dell'ente di appartenenza, e/o a materie allo stesso riconducibili, e comunque in tutti i casi nei quali possano configurarsi situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità, deve astenersi dall'assumere decisioni, in considerazione dell'esigenza di tenere distinti il ruolo di componente OCV dal ruolo di RPCT.
3. In caso di OCV in gestione associata, almeno un componente dovrà essere esterno agli enti associati.
4. I requisiti che i componenti dell'OCV devono possedere sono i seguenti:
  - a) generali:
    - essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - godere dei diritti civili e politici;
    - non avere superato la soglia dell'età pensionabile;
    - non essere tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o incarichi in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
    - non essere tra i soggetti che abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, rapporti di parentela con i componenti gli organi del Comune ed il personale dipendente, condanne penali e di procedimenti penali in corso che comportino esclusione dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi verso le Pubbliche Amministrazioni, siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di

provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi.

b) di competenza ed esperienza:

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta dell'ente, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa;
- buona e comprovata conoscenza di almeno una lingua di un Paese membro della comunità Europea. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- conoscenze informatiche: buone e comprovate conoscenze dei principali strumenti di office automation.

c) di integrità:

- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria\*;
  - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione\*;
  - non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese\*;
  - non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo\*;
- \*(tali cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato).*
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di organismo o nucleo di valutazione o OIV, prima della scadenza del mandato.

d) capacità: possesso di spiccate capacità intellettuali, manageriali, relazionali, attitudine al lavoro di gruppo, appropriata cultura organizzativa. L'accertamento delle predette capacità avviene, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum vitae, anche eventualmente mediante un colloquio da tenersi nel corso dell'istruttoria finalizzata alla nomina.

5. Il/i componente/i esterno/i dell'OCV è/sono individuato/i a seguito di procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'attribuzione di un incarico individuale attribuito ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, pubblicando un apposito avviso - approvato con determina del dirigente del personale previa informativa/direttiva della Giunta del Comune capo-convenzione d'intesa con l'altra amministrazione - sul sito internet dell'ente, o degli enti associati in caso di gestione associata, per almeno 15 giorni, nel quale sono indicati i requisiti richiesti, il compenso previsto per l'incarico e le modalità di presentazione della domanda.

6. Gli/Le interessati/e alla nomina quali componenti esterni/e dovranno inoltrare domanda di partecipazione all'avviso nelle modalità in esso stabilite, anche, se previsto, tramite procedura telematica, entro il termine assegnato nell'avviso stesso, specificando il possesso dei requisiti

richiesti, l'indirizzo PEC, ed allegando il proprio curriculum personale, oltre al documento di identità in corso di validità. Tutte le comunicazioni e notizie inerenti la selezione e l'esito della stessa verranno pubblicate sull'Albo pretorio online, nonché sul sito internet dell'ente, o dell'ente capofila nel caso di gestione associata – sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”.

7. A seguito della selezione pubblica bandita per l'individuazione del/i componente/i esterno/i, il Segretario generale dell'ente, o i Segretari degli enti associati, eventualmente assistito/i dalla struttura tecnica permanente di cui al successivo articolo, effettua/no la valutazione delle istanze, predisponendo l'elenco delle domande ammesse in base ai requisiti sopra previsti, e lo sottopongono al Sindaco, o alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci, previo eventuale colloquio, designa il/la candidato/a prescelto/a. Il Sindaco o il Sindaco del Comune capofila, in caso di gestione associata, nomina i componenti dell'OCV con proprio decreto. Il provvedimento di nomina del/i componente/i, il suo//loro curriculum ed il compenso, sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente o degli Enti in caso di gestione associata, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

8. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OCV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio dovranno essere adeguatamente motivate.

### **Art. 3 - Funzioni**

1. L'Organismo comunale di valutazione della performance esercita le funzioni previste in ogni momento dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati, di cui al decreto legislativo n. 286/1999 ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009, esercitando altresì le attività di controllo strategico di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 286/1999, riferendo, in proposito, direttamente al Sindaco;
- elabora e propone il sistema di misurazione e valutazione della performance che sarà approvato dalla Giunta comunale e garantisce la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, in relazione ai suoi processi;
- effettua la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, e formula la proposta di valutazione annuale dei dirigenti, nonché degli incaricati di alta specializzazione, assunti anche in posizione di staff, con contratto a tempo determinato, e di attribuzione dei premi con riferimento al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, e all'apposito Sistema in vigore nell'ente;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando annualmente una relazione sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le eventuali criticità riscontrate ai competenti organi di governo, amministrazione e controllo;
- fornisce la consulenza agli organi dell'Amministrazione preposti alla valutazione delle diverse categorie di personale del comparto;
- fornisce linee guida e aggiornamento alla struttura organizzativa, in merito a temi riconducibili alla valutazione della performance e allo sviluppo della cultura organizzativa;
- può partecipare al processo di gestione del rischio anticorruzione, come stabilito dal Piano nazionale anticorruzione nel tempo vigente;
- svolge compiti propri connessi all'anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art.

44, Dlgs n. 33/2013);

- esprime il parere obbligatorio sulla bozza del codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, Dlgs n. 165/2001).

#### **Art. 4 - Durata in carica e compenso**

1. L'OCV dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. L'OCV può essere rinnovato per una sola volta e per pari durata.
2. L'OCV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza. L'OCV procede comunque alla valutazione della performance relativa a ciascuno degli anni per i quali è rimasto in carica per oltre un semestre.
3. Al/i componente/i esterno/i verrà corrisposto un compenso annuo, omnnicomprensivo, da indicare nell'avviso di selezione, al lordo delle ritenute di legge, e comprensivo di IVA e oneri previdenziali. Tale importo verrà erogato, dietro presentazione di apposita fattura/notula nei modi di legge, in due soluzioni semestrali posticipate (giugno-dicembre), rapportando il compenso annualmente dovuto all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività.
4. Al/i componente/i interno/i non verrà corrisposto alcuno specifico compenso.

#### **Art. 5 - Decadenza e revoca**

1. Il/i componente/i esterno/i dell'OCV non può/possono assumere, pena la decadenza, incarichi o consulenze presso il Comune o i Comuni nel caso di gestione associata o presso organismi o istituzioni dipendenti dagli stessi.
2. I componenti decadono inoltre per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità e/o del venire meno dei requisiti di integrità di cui al presente Regolamento. Decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio. Sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia. I provvedimenti che accertano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco, o dal Sindaco del Comune capofila d'intesa con il Sindaco del Comune associato, se trattasi di gestione associata, il quale provvede all'individuazione del soggetto in sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato, a seguito di nuova istruttoria finalizzata alla nomina.
3. La revoca è disposta previa contestazione preventiva via PEC degli addebiti e/o inadempienze, e previa assegnazione di un termine massimo di 7 giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato/a.

#### **Art. 6 - Funzionamento**

1. L'OCV svolge la sua attività collegialmente con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti, di cui necessariamente un componente esterno. L'incarico deve svolgersi con cadenza adeguata alle necessità relativamente alle funzioni attribuite presso gli uffici della struttura comunale interessata.
2. L'organismo si riunisce su convocazione del Presidente. Può richiedere agli Uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche sulla funzionalità degli uffici nell'ambito delle funzioni di competenza. Riferisce al Sindaco o alla Conferenza dei Sindaci associati, segnalando l'andamento delle attività, ed avanza proposte.
3. Per lo svolgimento delle sue attività l'Organismo si avvale del supporto della Struttura Tecnica Permanente di cui al successivo art. 7. Per ciò che concerne l'attività di valutazione della performance, l'OCV svolge la sua attività sulla base del Sistema permanente di valutazione.

4. All'occorrenza, e/o per comprovate esigenze, per i lavori e le sedute l'OCV, compresi/e i/le componenti della struttura tecnica di supporto di cui al successivo art. 7, possono operare mediante strumenti telematici, con modalità digitali a distanza, dandone evidenza nel verbale della seduta. I verbali delle sedute dell'OCV possono essere firmati digitalmente.

#### **Art. 7 - Struttura Tecnica Permanente**

1. E' costituita la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance che supporta l'OCV nello svolgimento delle funzioni attribuite, eventualmente articolata in modo distinto per ciascuna amministrazione nel caso di gestione associata, e composta con personale dipendente delle stesse.

2. I Responsabili delle articolazioni della struttura tecnica permanente devono possedere una specifica professionalità ed esperienza nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane e dei sistemi di valutazione.

3. I componenti della Struttura Tecnica Permanente sono nominati su proposta del Segretario generale dell'Ente.

#### **Art. 8 - Disposizioni di rinvio e tutela dei dati personali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, tra cui D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. n. 150/2009, L. 124/2015, D.Lgs. 74/2017 e loro modifiche e/o integrazioni, e ai vigenti Piani nazionali anticorruzione

2. I dati personali forniti all'OCV dall'ente, o dagli enti consociati, devono essere trattati da ciascun componente in conformità e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale in materia di privacy, per le finalità di gestione delle procedure di cui al presente regolamento e per fini istituzionali.